

ATTI PARLAMENTARI

VII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 112

1974-1975
1976-1977

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI

(Esercizi 1974-1975-1976-1977)

Presentata alla Presidenza il 24 gennaio 1979

N. B. - La documentazione contabile è contenuta nel volume allegato.

PAGINA BIANCA

INDICE

—

Determinazione della Corte dei conti n. 1463 del 28 novembre 1978	Pag.	7
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per gli esercizi dal 1974 al 1977 del Fondo di assistenza per i finanziari	»	9

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL *FONDO DI ASSI-*
STENZA PER I FINANZIERI

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI

Determinazione n. 1463.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 28 novembre 1978;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1964, con il quale il Fondo di assistenza per i finanziari è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1974, 1975, 1976 e 1977, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

viste le pronuncé su tali conti, rese il 21 maggio 1975, l'8 giugno 1976, il 13 maggio 1977 ed il 18 aprile 1978 dal Ministro per le finanze, cui compete la vigilanza sull'Ente;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Francesco La Tegola e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1974, 1975, 1976 e 1977;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1974, 1975, 1976 e 1977 — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — del Fondo di assistenza per i finanziari l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

IL RELATORE

F.to: La Tegola

IL PRESIDENTE

F.to: Tempesta

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL FONDO DI ASSISTENZA
PER I FINANZIERI PER GLI ESERCIZI 1974, 1975, 1976 E 1977.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

NOTAZIONI GENERALI.

1. - I - II Premessa. — 2. - I - V La legge n. 734 del 1973. Le modalità di acquisizione delle entrate. Le partite che si compensano nella spesa. — 3. - I - IV Le entrate e le spese in rapporto alla formazione dei bilanci ai sensi della normativa statutaria. — 4. - La liquidazione dell'ENAOF.

PARTE SECONDA

IL RISULTATO DELLE GESTIONI DAL 1974 AL 1977.

1. - Il rendiconto generale. — 2. - Le entrate effettive. — 3. - Le spese effettive. — 4. - I - IV Analisi delle spese istituzionali. — 5. - Le partite che si compensano nella spesa. — 6. - I - II I valori patrimoniali. Le disponibilità. I residui passivi. — 7. - Il conto delle rendite e delle spese.

CONCLUSIONI.

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

NOTAZIONI GENERALI

PAGINA BIANCA

1. — PREMessa.

I. — La presente relazione ha ad oggetto il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi 1974, 1975, 1976 e 1977 del Fondo di assistenza per i finanzieri, assoggettato al controllo della Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 2 della legge n. 259 del 21 marzo 1958.

Tali modalità, confermando qui il giudizio espresso in altre occasioni, si presentano, invero, di minore funzionalità ed efficienza a fronte di quelle previste dall'articolo 12 della stessa legge n. 259, là dove è prescritto che un magistrato della Corte sia presente alle riunioni degli organi collegiali degli enti.

La Corte auspica che apposita normativa estenda in via generale tali modalità per tutti gli enti assoggettati al proprio controllo.

II. — Va precisato che il Fondo è sottratto all'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici per non essere stato incluso nell'allegata tabella e perché successivamente ritenuto, a conclusione del procedimento di cui all'articolo 3 della stessa legge n. 70, non assoggettabile a quest'ultima in quanto organo dello Stato dotato di personalità giuridica (ne ha dato notizia la Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare n. CA.10282/7.15.2 del 20 marzo 1978).

Il Fondo è altresì escluso dalla sfera di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della delega di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimenti alle Regioni delle funzioni amministrative di loro competenza esercitate dallo Stato.

A norma dell'articolo 24 n. 3 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 sono, infatti, di competenza dello Stato — e come tali non soggetti a trasferimento alle Regioni — « gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti delle forze armate dello Stato (.....) ed ai loro familiari da enti ed organismi

appositamente istituiti ». Ed in effetti il Fondo non è compreso nella tabella B allegata al decreto in questione, la quale elenca gli enti le cui funzioni sono da trasferire.

Nessuna norma vigente, pertanto, osta al mantenimento del Fondo, il quale è pienamente legittimato a proseguire la propria attività istituzionale.

La Corte ritiene peraltro di dover evidenziare (1) che il permanere di siffatti «enti ed organismi» mentre da un lato consente l'esplicitazione di un'attività cui potrebbe attendere direttamente la stessa pubblica amministrazione, dà luogo sotto un diverso profilo, a disparità di trattamento che non appaiono giustificate da alcuna considerazione.

Se ne inferisce la necessità di interventi legislativi di riordinamento e di riconduzione a unità dell'intera materia, tale da garantire l'effettiva equiparazione, ai fini assistenziali, di tutto quel personale militare e loro familiari destinatari delle attività di detti «enti ed organismi» (2).

III. — Nelle precedenti relazioni, l'ultima delle quali relativa alle gestioni degli esercizi 1972 e 1973 (3), è stata data notizia sui compiti istituzionali del Fondo, sulla sua organizzazione e sulle modifiche statutarie di volta in volta intervenute.

Ad esse relazioni si fa rinvio salvo a richiamare, di seguito, la normativa che ancora regola, in modo peculiare, il sistema di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e che direttamente incide sulla gestione delle attività e ciò dopo avere portato, innanzitutto, l'esame sulla portata della legge n. 734 del 1973 in relazione sia ai mezzi finanziari di cui l'Ente dispone sia alla interpretazione di alcune norme della stessa legge e che interessano il Fondo da vicino.

2. — LA LEGGE N. 734 DEL 1973. LE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE. LE «PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA».

I. — Occorre ricordare che, a sensi dell'articolo 22 del vigente statuto dell'Ente, a parte quelle patrimoniali, le entrate che l'Ente realizza per il perseguimento dei propri fini istituzionali sono costi-

(1) Cfr. relazione (esercizi dal 1973 al 1977) sulle gestioni finanziarie del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza.

(2) Vanno ricordati il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, quello per i carabinieri, le varie «casse» militari, le diverse opere di assistenza per orfani dei militari.

(3) Cfr. Relazione della Corte dei conti al Parlamento sulla gestione finanziaria del Fondo di assistenza per i finanziari esercizi 1972 e 1973. Atti parlamentari. Senato della Repubblica, VI legislatura, doc. XV, n. 40 - 1972/1973. (Cfr. precedenti in essa citati).

tuite dalle « quote delle multe, ammende, pene pecuniarie e prodotti di confisca » previste:

1) dall'articolo 1, primo comma, lettera *b*), della legge 7 febbraio 1951, n. 168, là dove tale legge recita che nei casi in cui le leggi tributarie prevedano la partecipazione degli accertatori delle violazioni, nella ripartizione delle somme riscosse, la ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese, viene effettuata con la assegnazione del 20 per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle Amministrazioni civili e dei corpi di polizia cui appartengono gli accertatori;

2) dall'articolo 144, secondo comma, lettera *b*), della legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 11 marzo 1953, n. 201, là dove tale articolo prevede che le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie ecc., dedotte le spese, sono devolute sulla metà, e per quaranta parti, al Fondo massa della guardia di finanza (ora Fondo assistenza finanziari).

3) da qualsiasi altra disposizione che ne preveda la devoluzione al Fondo massa della Guardia di finanza.

Va detto che in tale generica indicazione di disposizioni si sono poi venute a specificare quelle concernenti la disciplina della imposta sul valore aggiunto, nella previsione di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 688 del 23 dicembre 1974, di integrazione del precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972, il quale dispone che il 20 per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto, tra l'altro, ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori.

II. — Il Fondo amministra però, a sensi dell'articolo 23 dello Statuto, e con iscrizione « nella categoria delle entrate straordinarie per movimento di capitale, come partite che si compensano nella spesa », e, dunque, a titolo di gestione per conto, « le quote delle sanzioni pecuniarie di cui sia previsto il versamento al Fondo massa della guardia di finanza, per la successiva erogazione ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 11 marzo 1923, n. 758, e degli articoli 3 e 4 della legge 7 febbraio 1951, n. 168 ».

Detto articolo 1 del decreto del 1923 prevedeva che le quote sul prodotto delle contravvenzioni dovute al personale della regia guardia di finanza, andavano versate al citato Fondo per essere erogate in premi secondo modalità stabilite dal Ministero per le finanze.

Gli articoli 3 e 4 della legge del 1951 prevedevano che le quote di cui all'articolo 1, della legge n. 168, lettere *c*) e *d*), erano distribuite in premi ai militari del corpo a mezzo di apposita commissione. Il citato articolo 1 prescriveva poi, alla lettera *c*) che il 10

per cento era da dividersi « fra gli accertatori... » e che l'ulteriore 10 per cento era da dividersi al personale distintosi per particolari meriti.

Il Fondo amministra, altresì, per l'assolvimento dei fini istituzionali i proventi per violazioni al Codice della strada, versati al Fondo a sensi dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dell'articolo 602 del regolamento di esecuzione.

III. — La legge n. 734 del 15 novembre 1973 di « concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressioni di indennità particolari » ha previsto, tra l'altro, all'articolo 2, che dalla data della sua entrata in vigore, al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non potranno essere corrisposte somme a qualsiasi titolo (salve le indicate eccezioni) a carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciali o di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'Amministrazione statale.

Tutte le citate somme, e delle quali è vietata la corresponsione, sono versate, ove ciò non sia già disposto dalle norme vigenti o, trattandosi di spese a carico del bilancio dello Stato, la legge di approvazione non provveda direttamente alla soppressione o riduzione dei relativi stanziamenti, in conto entrate eventuali del Tesoro.

Sempre la stessa legge n. 734 ha poi previsto, all'articolo 5, che la differenza tra le somme affluite in Tesoreria ai sensi dell'articolo 2, per i servizi svolti dai militari della guardia di finanza e la spesa relativa alla corresponsione agli stessi del trattamento di missione, per i servizi svolti fuori dell'Ufficio doganale, è assegnata con decreto del Ministro per il tesoro in ragione (tra le altre assegnazioni) del 74 per cento al Fondo di assistenza per i finanziari per essere distribuita in premi ai militari del Corpo, secondo criteri analoghi a quelli fissati dall'articolo 4 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e modalità da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze.

Al Fondo di assistenza per i finanziari viene poi ancora assegnata la differenza fra le somme affluite in Tesoreria ai sensi dell'articolo 2 della legge, per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione svolti dai militari della guardia di finanza e la spesa relativa alla corresponsione del trattamento di missione ai militari stessi.

All'articolo 6, ha previsto che i proventi convenzionali, le pene pecuniarie e le somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e di corpi di reato e dal recupero dei crediti dello Stato vanno versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Sono nel contempo abrogate tutte le disposizioni che prevedono comunque la ripartizione di detti proventi e somme a favore del personale statale, fatte salve le norme che dispongono assegnazioni di quote ai fondi di previdenza.

Con decreto del Ministro per il tesoro, le quote conservate a favore dei fondi di previdenza vanno assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero competente per la successiva erogazione agli aventi diritto.

Va precisato che l'entrata di cui all'articolo 5 (.....74 per cento.....) è amministrata dall'ente per conto del Ministero delle finanze come le altre di cui si è detto (cfr. sub II); quella successiva di cui allo stesso articolo 5, costituisce, invece, un'entrata propria del Fondo.

IV. — La disciplina dettata dalla legge n. 734 del 1973 all'articolo 6, ha ribadito, nella particolare materia, il divieto delle gestioni speciali di cui alla legge n. 1041 del 25 novembre 1971.

Nei riguardi del Fondo di assistenza finanziari, le cui entrate — e quelle proprie dell'Ente e quelle gestite per conto — affluivano direttamente dagli uffici competenti alla riscossione delle varie ammende, pene pecuniarie e delle somme di similare titolo, si è verificata una confusa situazione, prima di sospensione di tali diretti versamenti, poi di ripristino della procedura ante legge n. 734, infine, su disposizione dell'autorità finanziaria, di versamento di tutte le somme riscosse per le citate causali al bilancio dello Stato, vale a dire di quelle somme che in maggior misura pervenivano al Fondo ai sensi delle leggi n. 168 del 1951, n. 201 del 1953 e del regio decreto n. 758 del 1923.

Restavano fuori quelle entrate del Fondo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 688 del 1974 sull'IVA, sopravvenute alla legge n. 734, e quelle di cui all'articolo 5 di detta stessa legge che transitavano in entrata ed in uscita (a favore del fondo) dal bilancio dello Stato.

Va detto che, in tanta situazione, non sono mancati in misura ridotta i versamenti effettuati ancora direttamente al Fondo e per mero errore.

Ora però, se è vero che le somme di cui trattasi sono state poi versate per la quasi totalità al bilancio dello Stato, è altrettanto vero che soltanto in data 22 maggio 1978 il Ministero del tesoro, Ragioneria dello Stato, ha comunicato a quello delle finanze, e riferendosi alle sole somme da devolvere al Fondo di assistenza per i finanziari (4), che l'apposito capitolo di spesa sarà istituito non appena gli saranno pervenute le quietanze attestanti il versamento in entrata dei vari proventi. Alla Corte, che si era data carico di detta istituzione già con richiesta del 13 marzo 1978, diretta al Ministero delle finanze, onde conoscere quali concrete iniziative fossero state assunte al riguardo, è stato reso noto da tale Ministero, giusta foglio del 2 agosto 1978, che « è in corso di predisposizione apposita, circolare diretta agli uffici periferici, esplicativa della nuova procedura contabile e degli adempimenti che dovranno essere osservati in concreto ».

(4) Questione analoga interessa il Fondo di Assistenza per il personale della pubblica sicurezza.

La Corte deve qui auspicare che quanto prima vengano a definirsi tutte le procedure del caso e sia quindi definita l'attuale anomala situazione e nel rispetto del citato articolo 6, comma primo, della legge n. 734 del 1973.

V. — L'articolo 6 della richiamata legge n. 734 del 1973 ha prescritto che sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono comunque la ripartizione di proventi e somme a favore del personale statale.

Tale prescrizione ha comportato, in un primo momento, la sospensione — anche per il Fondo — di tale ripartizione per quei proventi (articolo 1, lettera c), della legge n. 168 del 1951), relativi al 10 per cento da dividersi « fra gli accertatori ».

È sorta questione, dunque, sul divieto di ripartizione, se cioè la prescrizione fosse estensibile o meno anche ai militari (5).

In disaccordo tra di loro i Ministeri delle finanze e del tesoro, è stato pertanto richiesto di parere il Consiglio di Stato (6).

Tale consenso si è pronunciato in data 15 gennaio 1975 (7) e nel senso che l'abrogazione di cui all'articolo 6 della legge n. 734, disposta per il « personale statale » nonostante l'apparente genericità di tale formula, debba essere riferita, con le eccezioni e le disposizioni particolari previste espressamente dalla stessa legge, ai dipendenti civili dello Stato e non anche al personale militare.

A tali conclusioni il Consiglio di Stato è giunto sulla premessa che la legge n. 734 regola la sola concessione dell'assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato, mentre la concessione dello stesso assegno ai militari e con analogo contenuto è stata prevista con legge n. 628 del 27 ottobre 1973; che le due leggi hanno inteso dare alla materia, sia pure secondo un disegno organico e coordinato, un assetto separato per le categorie cui ciascuna si riferisce; che le due leggi stanno su di un rapporto di reciproca specialità e, quindi, non è ammissibile, in mancanza di espressa previsione, la commistione delle disposizioni da esse dettate né la estensione del rispettivo ambito di incidenza quale risulta dal loro contesto oltretutto dalla loro intitolazione; che l'espressione « personale statale » è da riferirsi soltanto agli « impiegati civili » indicati all'articolo 1 della stessa legge n. 734; che l'effetto abrogativo di cui all'articolo 6, opera soltanto nei confronti delle disposizioni che avevano per destinatari tali impiegati; che, di converso la legge n. 628 ha essa indicato, all'articolo 2, quali indennità, compensi e premi venivano soppressi e,

(5) Questione analoga è sorta per tale divieto quanto ai proventi distribuiti a mezzo del « Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza ». Cfr. relazione della Corte sulle gestioni di tale Fondo per il periodo dal 1973 al 1977.

(6) Dal Ministero della difesa in relazione alla ripartizione fra gli accertatori da parte del « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri » delle quote di sanzioni pecuniarie.

(7) Consiglio di Stato, Sezione III, parere 1216/1974.

tra essi, non c'è alcun cenno alle quote dei proventi contravvenzionali; che il richiamo della legge n. 734 ai vari fondi di assistenza e previdenza è in funzione della sola provvista delle disponibilità finanziarie.

In presenza del surriportato parere, il Ministero del tesoro disponeva nel settembre 1976, di riammettere il personale interessato « al godimento del beneficio, anche per i periodi arretrati ».

Con riguardo al periodo cui la presente relazione si riferisce va considerato che il Fondo, per tali proventi, ha proceduto in sede di preventivo, e nelle prescritte iscrizioni di poste compensative, a registrazioni per « memoria » in entrata ed in uscita a partire dall'esercizio 1974. In sede di consuntivo, escluso un pagamento per lire 76.535 nel 1976, ha iscritto, in entrata quelle sole somme che ad esso sono pervenute per errore direttamente dagli uffici (8). Nelle poste compensative dell'uscita, le somme di pari importo sono state iscritte in conto residui passivi.

Quanto sopra in attesa che le somme relative a detti proventi provengano al Fondo attraverso il bilancio dello Stato.

3. — LE ENTRATE E LE SPESE IN RAPPORTO ALLA FORMAZIONE DEI BILANCI AI SENSI DELLE NORMATIVE STATUTARIE.

I. — L'articolo 25 dello statuto tuttora vigente del Fondo, dal quale, pertanto, al momento è disciplinata la compilazione del bilancio di previsione, prescrive (9) che « Sulla base dei consuntivi si calcola la media delle entrate ordinarie del Fondo nei tre esercizi precedenti a quello in corso, al netto delle quote destinate al fondo di riserva ai sensi dell'articolo 27. La somma così calcolata è aumentata dall'avanzo netto della gestione delle entrate ordinarie dell'esercizio precedente ed è così ripartita:

- a) 9 per cento per l'assistenza agli orfani;
- b) 2 per cento per l'assicurazione del personale;
- c) 3 per cento per le spese generali;
- d) 60 per cento per l'indennità di buonuscita;
- e) 26 per cento per gli altri interventi del Fondo.

Il Ministro per le finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio, può variare, in più o in meno, le percentuali stabilite alle lettere a), b), c) ed e) del precedente comma, in relazione all'andamento della gestione ».

(8) In data 28 gennaio 1978 il Fondo ha reso noto di avere restituito ai competenti uffici le somme ad esso pervenute direttamente.

(9) Con le modifiche apportate agli articoli 9, 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, n. 932 e dal decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 696.

Il successivo articolo 27 dispone poi che « Dalle entrate ordinarie annuali è dedotta una somma pari al 5 per cento di esse per costituire un fondo di riserva fino a che questo non abbia raggiunto un importo pari alla media di tali entrate nel triennio precedente.

Il Consiglio di amministrazione può stabilire che il fondo di riserva sia portato ad una consistenza maggiore, purché non superi il triplo del minimo anzidetto.

Il fondo di riserva è impiegato:

a) per integrare le disponibilità del Fondo destinate a finanziare le spese previste in bilancio ai sensi dell'articolo 25, quando le entrate ordinarie siano inferiori alle previsioni;

b) per il pagamento delle spese impreviste e straordinarie;

c) per far fronte alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio per le voci di spesa di cui al secondo comma dell'articolo 25.

Il fondo di riserva, se viene diminuito per qualsiasi ragione, deve essere reintegrato a norma del primo comma ».

L'articolo 27-bis aggiunge che « Le eventuali disponibilità accertate sul conto indennità di buonuscita affluiranno a fine esercizio, nella misura che sarà stabilita nel mese di dicembre di ogni anno dal Consiglio di amministrazione, in apposito fondo dal quale saranno prelevate le somme occorrenti per integrare l'indennità di buonuscita quando risulti in misura inferiore a quella corrisposta nell'anno precedente ».

Nell'ambito particolare della spesa per l'indennità di buonuscita, quanto alla misura, l'articolo 9 dello stesso statuto prevede che essa « per ogni anno di servizio, è pari al prodotto fra l'ammontare della quota stanziata in bilancio ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, lettera d) ed il coefficiente 0,0000322. L'indennità non può essere inferiore a quella corrisposta nell'anno precedente, né può avere un incremento superiore al 15 per cento.

II. — Così delineata la normativa statutaria vigente in materia, la Corte considera che essa prevede, dunque, un macchinoso sistema rigido-garantistico di equilibrio tra entrate e spese con ricorso correttivo alle riserve qualora le entrate di esercizio siano inferiori alle previsioni e, invece, con la impossibilità di erogazione nello stesso esercizio quando siano superiori (cfr. parte seconda, n. 2), vincolandole alle future gestioni e facendole stagnare nel rendiconto patrimoniale « sotto forma di riserva impropria » (10).

(10) Cfr. relazione della Corte dei conti nella gestione finanziaria dello esercizio 1968. Atti parlamentari V legislatura. Senato della Repubblica. Doc. XV n. 43/1968, pag. 10.

Trattasi di un modulo anomalo di gestione finanziaria che pre-scinde dalla effettività delle entrate e dalle esigenze di spesa dell'esercizio in corso e che non consente, a meno che non si verifichino entrate « straordinarie », alcuna possibilità di disponibilità sottraibili alla realizzazione dei fini istituzionali.

A fronte del citato modulo di gestione finanziaria che avrebbe dovuto trovare anche nella gestione del patrimonio uno strumento idoneo a perseguire l'esigenza di non distrarre mezzi al raggiungimento dei citati fini, va però detto che le stesse norme statutarie non appaiono sufficientemente idonee allo scopo. Difatti, la gestione del patrimonio del Fondo — la cui consistenza è certamente legata agli apporti iniziali conseguiti alla devoluzione dei beni del cessato Fondo massa della guardia di finanza (11) — a parte il bilanciamento sostanziale tra fondi di riserva e debiti vari da una parte e disponibilità finanziarie dall'altra (quest'ultime bastevoli a consentire di anno in anno il rigido equilibrio di cui si è fatto cenno) pone in evidenza, e proprio in contrasto con detto equilibrio, la presenza di rilevanti cespiti immobiliari iscritti peraltro al valore di acquisto (miliardi 5,6 al 31 dicembre 1977). Tali cespiti, non posti a garanzia di eventuali rischi nei quali il Fondo potrebbe incorrere, costituiscono, per la parte non destinata direttamente allo svolgimento di attività istituzionale ed anche se produttiva di redditi patrimoniali, accumulo di attività sottratte ai compiti di assistenza e previdenza cui dovrebbero essere direttamente devolute (12).

E, si aggiunga, che l'andamento del netto patrimoniale in lungo periodo di tempo, dal 1954 (anno in cui la Corte ha iniziato il proprio controllo) al 1977, pur passando attraverso incrementi e decrementi e pur senza tener conto della mancata rivalutazione dei cespiti immobiliari (cfr. parte seconda, n. 6 - I) ha raggiunto la punta massima nel 1971 con miliardi 7,9 e, quella minima, nel 1976, con miliardi 4,3, resistendo, dunque, sempre su valori notevoli (13).

III. — Quanto, inoltre, al sistema di erogazione delle indennità di buonuscita — attività nella quale si realizza in massima parte il fine istituzionale del fondo — va detto che la normativa statutaria ha a tutt'oggi instaurato un regime « a ripartizione » collegato direttamente al volume delle entrate e dunque pur esso permeato da una evidente rigidità.

La Corte deve ribadire l'osservazione avanzata nella precedente relazione, là dove faceva presente (14) che le modifiche intervenute nella normativa statutaria nel 1971 e 1972 non avevano sostanzialmente eliminato le deficienze del sistema.

(11) A sensi dell'articolo 3 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva dell'Ente.

(12) Cfr. anche relazione sulla gestione finanziaria degli esercizi 1972 e 1973, pagina 12 e precedenti ivi citati.

(13) Miliardi 6,1 al 31 dicembre 1962.

(14) Cfr. *ibidem*, relazione della Corte dei conti sulla gestione degli esercizi 1972 e 1973, pagina 10.

L'attività in questione non dovrebbe essere infatti collegata all'andamento delle entrate in breve periodo di tempo, bensì all'esistenza di un programma pluriennale a lunga scadenza e con destinazione di relativi fondi sub specie di riserve tecniche. Nel contesto di tale osservazione veniva evidenziato che le entrate del Fondo tendevano all'aumento, il che è dimostrato ancora oggi dall'andamento di quelle istituzionali degli esercizi 1976 e 1977 nei quali esse avevano raggiunto, rispettivamente, la cifra di miliardi 3,8 e 6,5 (cfr. parte seconda, n. 1, prospetto conto consuntivo - entrate) sia pure in parte relative ai proventi non potuti realizzare nei precedenti due esercizi per motivi tecnico-contabili.

IV. — Da ciò che fin qui è stato riferito emerge, in conclusione, la opportunità di una diversa normativa statutaria (15) che, unitamente a prescrizioni dirette a consentire un equilibrio tra le entrate e le spese dei singoli esercizi ed un diverso correlativo assetto del patrimonio, disciplini, di conseguenza, il sistema d'intervento previdenziale per indennità di buonuscita sulla base di fondi congruamente rapportati a lunghi periodi di tempo, che garantiscano la misura delle erogazioni con apposite riserve tecniche e relativi piani di ripartizione capitaria (16).

4. — LA LIQUIDAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI DEI FINANZIERI (ENAOF) (17).

In data 4 giugno 1976, il Consiglio di amministrazione dell'ENAOF, ai sensi dell'articolo 31 dello statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1490, e successivamente modificato, ha proposto al Ministro per le finanze la soppressione dell'Ente e la devoluzione del patrimonio al Fondo di Assistenza per i finanzieri che, a sensi dell'articolo 2 del proprio statuto, assiste gli orfani dei militari del Corpo della guardia di finanza.

Il Ministro per le finanze, con decreto del 7 luglio 1976, in accoglimento di tale proposta, ha nominato i liquidatori dell'Ente. La liquidazione è stata chiusa in data 31 dicembre 1976 con inclusione del saldo attivo nel rendiconto patrimoniale del Fondo e con passaggio dal « conto delle rendite e delle spese » (cfr. parte seconda, n. 1 prospetto di detto conto).

(15) Risulta che è in corso di definizione la procedura per la emanazione di un nuovo Statuto del Fondo.

(16) Cfr. relazione della Corte dei conti al Parlamento nella gestione degli esercizi 1969 e 1970. Atti parlamentari V legislatura, Camera dei deputati, Doc. XV, n. 43/69-70, pagina 13.

(17) Cfr. relazione della Corte dei conti al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'esercizio 1971. Atti Parlamentari, Camera dei deputati, Doc. XV, n. 40, pag. 10.

PARTE SECONDA

**IL RISULTATO DELLE GESTIONI
DAL 1974 AL 1977**

PAGINA BIANCA

1. — IL « RENDICONTO GENERALE ». (18)

Il rendiconto generale del Fondo « consta del conto consuntivo, del bilancio di previsione e del rendiconto patrimoniale.

Il conto consuntivo ed il bilancio di previsione vengono resi dall'Ente in un documento unico nel quale vengono premesse, per ogni singolo movimento in entrata ed in uscita, le previsioni di esercizio come inizialmente deliberate e poi variate; il rendiconto patrimoniale per gli esercizi dal 1974 al 1976 (come quelli precedenti) è fatto precedere da un « conto rendite e spese ». L'Ente provvede ad illustrare tutti i movimenti con appositi allegati.

Va detto che, a norma di Statuto, le entrate - e correlativamente le uscite - sono qualificate ordinarie e straordinarie; le straordinarie sono effettive e per movimento di capitali; le quote per sanzioni pecuniarie (escluse quelle previste quali entrate ordinarie) che affluiscono al fondo per successiva erogazione a' sensi di legge, sono iscritte « nella categoria delle entrate straordinarie per movimento di capitali, come partite che si compensano nella spesa » (cfr. parte prima, n. 2/II).

(18) A sensi dell'articolo 24 dello Statuto « il presidente presenta al Consiglio di amministrazione entro il 10 ottobre di ogni anno il prospetto del bilancio preventivo... ed entro il 10 aprile... il rendiconto generale... ». Il Consiglio di amministrazione delibera la stesura definitiva di detti documenti contabili rispettivamente entro il 31 ottobre ed il 30 aprile e li comunica al Collegio dei revisori dei conti con apposita relazione. Tale collegio, previo esame, redige apposite relazioni sui citati documenti dopodichè gli stessi vengono trasmessi rispettivamente entro il 30 novembre ed il 31 maggio di ogni anno « al Ministro per le finanze per l'approvazione ».

Per gli esercizi in esame, i preventivi sono stati tempestivamente deliberati alle date del 29 ottobre 1973, del 31 ottobre 1974, del 22 ottobre 1975 e del 12 ottobre 1976, il Ministro per le finanze li ha approvati il 29 dicembre 1973, il 12 novembre 1974, il 3 dicembre 1975 ed il 25 novembre 1976.

I consuntivi degli stessi esercizi, sono stati anch'essi tempestivamente deliberati alle date del 26 aprile 1975, del 2 aprile 1976, del 20 aprile 1977 e del 18 aprile 1978 ed hanno ricevuto la prescritta approvazione rispettivamente il 21 maggio 1975, l'8 giugno 1976, il 13 maggio 1977 ed il 18 aprile 1978.

Tali ultime entrate, per gli esercizi dal 1975 in poi, sono state qualificate dall'Ente come partite di giro.

Ora dunque rese omogenee le varie categorie, secondo la nomenclatura statutaria si prospettano, di seguito, per dati complessivi tratti dai documenti dell'Ente, gli elementi più salienti del «rendiconto generale» dal 1974 al 1977, soffermandosi con cenni illustrativi di massima e, ove necessari, con osservazione; rinviando, per il resto, per ogni maggiore ragguaglio, sia alle relazioni di rito sia agli allegati prodotti dal Fondo.

Gli elementi del conto rendite e spese del 1977 sono stati ricavati dalla Corte a fine di completezza della esposizione.

Si espongono, per raffronto rispetto alla gestione dell'esercizio 1974, gli elementi in quella del precedente 1973.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CONTO CONSUNTIVO

DENOMINAZIONE	1973	1974	1975	1976	1977
(in milioni di lire, con arrotondamento)					
Avanzo di gestione di parte ordinaria dell'esercizio precedente (a) . .	1.535,7	1.103,8	619,5	—	—
Entrate effettive ordinarie:					
a) redditi patrimoniali .	736,3	770,9	828,4	636	946,1
b) proventi istituzionali	2.263,8	515,5	1.553,1	3.876,1	6.589,3
c) diverse	—	—	—	—	224,5
Entrate effettive straordinarie:					
a) eventuali e diverse .	20,4	61	17	127,9	2,5
b) prelievo dal fondo di riserva ordinario (b)	—	1.091,5	602,3	—	—
c) prelievo dal fondo di riserva indennità di buonuscita (b) . . .	—	—	350	—	—
Entrate effettive straordinarie per movimento di capitali	—	—	—	—	—
Gestione del « Il Finanziere » (c)	95,3	139	153,2	198,4	247,1
Entrate straordinarie per movimento di capitali che si compensano nella spesa	1.100,5	228,6	2.512,3	3.828,1	2.822,6
Conti d'ordine	—	—	1,8	3	5,8
Totale	5.752	3.910,3 (77.503)	6.640,6 (55.616)	8.669,5	10.837,9

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: CONTO CONSUNTIVO

DENOMINAZIONE	1973	1974	1975	1976	1977
(in milioni di lire, con arrotondamento)					
Uscite effettive ordinarie	3.791,6	3.405,8	3.624,5	4.270,2	5.403,6
Uscite effettive straordinarie	—	—	(d) 348,7	—	—
Integrazione fondi di riserva:					
ordinario	125,4	136,8	—	116,7	2.121,6
per indennità di buonuscita	—	—	—	252,9	237,2
Gestione de « Il Finanziere »	95,3	139	153,2	198,4	247,1
Uscite effettive straordinarie per movimento capitali	—	—	—	—	—
Uscite straordinarie per movimento di capitali che si compensano con l'entrata	1.110,5	228,6	2.512,3	3.828,1	2.822,6
Conti d'ordine	—	—	1,8	3	5,8
Totale	5.112,9	3 910 (1.451)	6.640 (626.320)	8.689,5	10.837,9
Avanzo	639,1	76.052	29.296	—	—

(a) Da collocarsi tra le entrate a sensi dell'articolo 25 dello statuto e riferito a quello dell'esercizio precedente alla compilazione del preventivo.

(b) Approvato dal Ministero delle finanze.

(c) Le reali entrate di tale gestione sono state dal 1974 al 1977 di milioni 68,9 - 75,1 - 117,8 e 112,1. Le somme a pareggio delle uscite sono state erogate dal Fondo tra gli « altri interventi ».

(d) A fronte del prelievo di milioni 360 dal fondo di riserva per indennità di buonuscita.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CONTO DELLE RENDITE E DELLE SPESE

	1973	1974	1975	1976	1977
(in milioni di lire, con arrotondamento)					
Rendite:					
provenienti dal bilancio finanziario	3.020,5	2.438,9	3.353,7	4.640	7.762,4
provenienti da operazioni extra bilancio	—	—	—	—	(a) 34,2
Spese:					
provenienti dal bilancio finanziario	3.917	(b) 3.403,2	3.972,8	4.270,2	5.403,6
accantonamenti a riserve	—	136,8	—	369,8	2.358,8
provenienti da operazioni extra bilancio	—	0,5	1,6	490,4	0,4
Variazione patrimoniale	— 897	— 1.101,6	— 620,7	— 490,4	+ 33,8

(a) Dal patrimonio ENAOF.

(b) Sono detratti milioni 2,6 per movimenti patrimoniali.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

RENDICONTO PATRIMONIALE

	1973	1974	1975	1976	1977
(in milioni di lire, con arrotondamento)					
Attività:					
Cassa corrente	0,4	0,4	0,4	—	—
Depositi presso banche, cassa depositi e prestiti ed amministrazione postale	3.239,2	1.584,5	3.134,3	5.970,8	5.847,7
Titoli di Stato	3.842,4	3.648,9	2.033,1	—	—
Crediti	131,4	90,3	107,—	139,6	166,4
Immobili	5.315,3	5.315,3	5.315,3	5.315,3	5.649,—
Anticipo per imm. in Genova	—	—	—	80,—	—
Mobili	68,3	70,4	69,2	69,2	96,9
Tes'ata del periodo « Il Finanziere »	3,—	3,—	3,—	3,—	3,—
Totale attività	12.600,—	10.713,—	10.662,3	11.577,9	11.762,1
Passività:					
Residui passivi	281,8	461,6	1.996,3	3.134,2	939,4
Mutuo ipotecario	423,3	411,5	399,1	386,2	372,5
Patrimonio netto e riserva:					
Patrimonio netto	6.853,—	5.751,4	5.130,7	4.639,6	4.673,4
Fondo di riserva per in- dennità di buonuscita	2.330,—	2.330,—	1.980,—	2.233,—	2.470,2
Fondo di riserva ordinario	2.625,1	1.670,5	1.068,2	1.184,9	3.306,6
Fondo oscillazione titoli	86,8	88,—	88,—	—	—
Totale	12.600,—	11.713,—	10.662,3	11.577,9	11.762,1

1. — *Le entrate effettive.*

Le entrate del 1974, inferiori sensibilmente a quelle preventivate (19), sono state integrate da prelievi dal fondo di riserva (al netto della riassegnazione di lire 136,8 milioni in sede di consuntivo) onde far fronte alla rigidità della spesa che ha comportato, peraltro, anche l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione del 1972. (Cfr. parte prima, n. 3-II).

Anche per il 1975, la stessa flessione di dette entrate rispetto al preventivo, ha determinato prelievi dal fondo di riserva ordinaria e da quello di riserva per l'indennità di buonuscita oltre all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione del 1973.

Nel 1976 e nel 1977 le entrate effettive hanno invece registrato un notevole incremento (cfr. parte prima, n. 3-II), consentendo di assegnare cospicue somme — che contestualmente sostanziano un vero avanzo finanziario — ai fondi di riserva.

3. — *Le spese effettive.*

Le spese del fondo per attività istituzionali poste in essere dal 1974 al 1977 hanno avuto il seguente andamento (in parentesi le somme preventivate col sistema rigido di cui alla normativa statutaria):

(19) Tale decremento, ed in parte anche quello dell'esercizio 1975, è conseguito ai tempi tecnici di applicazione della legge n. 734 del 1973 (Cfr. parte prima, n. 3-III). Nella propria relazione sul consuntivo 1977 il Collegio dei revisori, nel rilevare che le entrate del 1977 superavano di milioni 1.934,4 le previsioni, faceva presente che «tenuti presente i fini istituzionali dell'Ente, essenzialmente assistenziali e di promozione culturale per i componenti del corpo di guardia di Finanza» poteva trarsi la «conclusione che le entrate superano gli effettivi bisogni del Fondo oppure che le finalità ad esso assegnate non sono perseguite in modo ottimale».

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	1973	1974 (a)	1975 (a)	1976 (a)	1977 (a)
Assistenza orfani	288.763.300 (333.030.248)	284.000.000 (333.300.752)	(300.400.000) 300.400.000	423.000.000 (530.000.000)	328.503.156 (352.694.532)
Assistenza personale	24.000.000 (78.360.059)	26.000.000 (74.066.834)	12.000.000 (12.000.000)	119.000.000 (120.000.000)	89.000.000 (125.000.000)
Indennità di buonuscita (b)	2.345.475.174 (2.350.801.755)	1.928.021.720 (2.110.904.760)	2.352.139.745 (2.352.139.745)	2.499.253.890 (2.500.000.000)	3.262.801.873 (3.500.000.000)
Altri interventi (compresi in essi la copertura della gestione de «Il Finanziere»)	3.657.979.955 (3.780.872.822)	1.073.872.717 (1.073.872.717)	1.156.216.157 (1.156.216.157)	1.041.060.215 (1.081.000.000)	1.392.473.997 (1.400.000.000)

(a) Le percentuali iniziali di previsione della spesa, calcolate a sensi dell'articolo 25 dello Statuto in relazione alla media delle entrate ordinarie del fondo nei tre esercizi precedenti a quello in corso, aumentata dall'avanzo della gestione delle entrate ordinarie, sono state poi variate, a sensi dello stesso articolo, con delibere debitamente approvate dal Ministro per le finanze.

(b) Nel dato del 1973 sono compresi milioni 1.230 passati alla riserva speciale relativa a tale fondo. Per gli altri esercizi, i passaggi a riserva sono portati a parte.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'andamento delle spese generali per gli stessi esercizi è di seguito prospettato:

	1973	1974	1975	1976	1977
Spese di amministrazione	24.943.532 (25.000.000)	24.452.243 (25.000.000)	20.989.237 (27.168.936)	21.627.921 (22.000.000)	26.419.854 (28.000.000)
Imposte, tasse e contributi	30.700.000 (32.000.000)	10.983.960 (26.000.000)	52.018.041 (54.000.000)	51.592.175 (96.000.000)	50.684.819 (55.000.000)
Acquisti mobili e manutenzione mobili ed immobili	46.032.582 (48.122.641)	27.080.164 (27.100.250)	49.113.746 (65.000.000)	84.907.324 (120.000.000)	224.633.918 (226.000.000)
Varie, eventuali ed impreviste	—	—	—	—	—
Interessi passivi	32.007.462 (32.007.462)	34.411.663 (33.000.000)	30.380.261 (33.000.000)	29.734.923 (33.000.000)	29.057.650 (30.000.000)

4. — *Analisi delle spese istituzionali.*

I. — L'assistenza orfani dal 1974 al 1976 è stata svolta, a sensi dell'articolo 2 dello Statuto, attraverso l'ENAOF (Ente nazionale assistenza orfani dei finanziari) al quale sono stati concessi contributi in detti esercizi, per rispettivi milioni 87, 113,8 e 50 (cfr. parte prima, n. 4).

Sono stati inoltre concessi sussidi scolastici ad orfani di militari del corpo, accolti presso altri istituti ed allo scopo di consentire loro la frequenza di vari tipi di scuole.

Nel 1977, posto in liquidazione il predetto ENAOF, è continuata la seconda forma di attività assistenziale.

II. — L'attività di « assicurazione del personale » ha riguardato l'erogazione di indennizzi a favore dei congiunti dei militari deceduti nell'adempimento del dovere, o a favore di militari in attività di servizio.

Dal 1974 al 1977 sono stati concessi n. 177 indennizzi.

III. — Nel 1974, nel 1975, nel 1976 e nel 1977, sono state pagate rispettivamente n. 849, 990, 1.032 e 1.348 indennità di buonuscita a favore di militari che hanno lasciato il servizio e nella misura di lire 75.695 per ogni anno di servizio, misura pari a quella determinata nel 1973, atteso che essa, a norma di statuto « non può essere inferiore a quella corrisposta nell'anno precedente ».

In detti esercizi tale indennità sarebbe spettata nella misura di lire 71.548 nel 1974, di lire 64.508 nel 1975, di lire 42.908 nel 1976 e di lire 39.218 nel 1977.

Per le erogazioni di dette indennità fu necessario, nel 1974, il prelievo di lire 350 milioni dal particolare fondo di riserva, reintegrato poi nel 1976 e nel 1977 di milioni 252,9 e 237,2 a norma di statuto, per accertate disponibilità nel conto relativo a tale indennità (sul sistema normativo che disciplina l'erogazione in esame, cfr. parte prima, n. 2-I).

Occorre considerare, in relazione all'andamento delle indennità pagate, che esse, in costante progressione, sono aumentate, nel 1977, e rispetto a quelle pagate nel 1973 che furono n. 775, di quasi il 90 per cento.

Il fenomeno è da collegarsi alla circostanza che negli esercizi considerati, oltre ai normali collocamenti a riposo, si sono verificati quelli determinati dalla entrata in vigore della legge n. 336 del 24 maggio 1970, modificata da quella n. 355 del 14 agosto 1974.

IV. — Tra gli altri interventi del Fondo meritano menzione le erogazioni di « assistenza e sussidi » e la concessione di « borse di

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

studio » il cui andamento è reso ostensivo dal seguente prospetto (in milioni di lire):

	1974	1975
	—	—
assistenza e sussidi	892,8	914
borse di studio	66	66
	1976	1977
	—	—
assistenza e sussidi	764,5	1.093,5
borse di studio	66	65

In particolare va detto, poi, che i sussidi erogati sono stati, negli esercizi in esame, rispettivamente in numero di 5.196, 5.649, 6.018 e 5.604. Le concessioni di borse di studio sono state in numero di 700 per ciascuno degli stessi esercizi.

Con riguardo alle ulteriori spese che dal Fondo vengono poste tra gli « altri interventi » occorre osservare, concordando con quanto dal Collegio dei revisori è stato fatto presente in sede di relazione sul consuntivo 1976, che la materia, per quanto concerne le erogazioni di somme a favore di circoli, sale convegno, foresterie, spacci di generi alimentari e colonie marine e montane, necessita di apposita regolamentazione e, sul piano contabile, di scritture interne idonee a consentire ogni controllo.

5. — *Le « partite che si compensano nella spesa ».*

Tali partite afferiscono, tra l'altro, a quote di proventi da distribuire in premi ai militari della guardia di finanza ai sensi del regio decreto n. 758 del 1923 e successive modifiche, dell'articolo 1, lettere c) e d) della legge n. 168 del 1951. Sono comprese quelle quote da distribuire tra gli accertatori delle violazioni delle leggi tributarie. (Cfr. parte prima, n. 2-II e III).

Nell'esercizio 1974 sono state iscritte somme complessive per lire 178,5 milioni. Negli esercizi 1975, 1976 e 1977 le somme iscritte risultano essere esclusivamente ex regio decreto n. 758 del 1925 e per rispettivi milioni 22,7; 9,6 nei primi due e, per il 1977 per lire 106.690.

Nel solo 1976 si è proceduto a pagamenti per lire 76.535.

La suddescritta modestia delle somme iscritte in sede di consuntivo e la sostanziale erogazione dei pagamenti è in diretta connessione alla situazione di cui si è già fatto cenno (cfr. parte prima, n. 2/IV-V) (nel 1973 si erano avuti movimenti per milioni 1.100,5).

In dette partite compensative trovano però collocazione, in misura notevole, i proventi ex articolo 5, comma secondo, della legge n. 734 del 1973, ammontanti a milioni 2.420 nel 1975, a milioni 3.748,5 nel 1976 ed a milioni 2.650,3 nel 1977.

6. — *I valori patrimoniali. Le disponibilità. I residui passivi.*

I. — L'andamento del netto non esprime, con il suo progressivo decremento dal 1973 al 1977, la reale situazione patrimoniale del Fondo, situazione che è invece resa evidente, con riferimento specie ai due ultimi esercizi, da una notevole consistenza dei depositi, dei valori immobiliari e delle riserve.

Quando a ciò si aggiunga che gli immobili sono registrati al valore d'inventario cioè al prezzo d'acquisto (anche se ovviamente il loro valore non è depurato da quote di ammortamento) è da concludere che il valore reale di tali beni, con l'aggiunta ad integrazione di quello iscritto nel rendiconto patrimoniale, comporta un'ulteriore incremento (al momento concretantesi in una riserva tacita), delle consistenze effettive del Fondo (Cfr. parte prima, n. 2 - II).

Con riferimento alle poste di maggior rilievo, deve osservarsi che quella relativa a « titoli di Stato » è del tutto scomparsa negli esercizi 1976 e 1977 per sovvenire, col ricavato della vendita, in massima parte alla mancanza di disponibilità liquide e, poi, per rendere possibile, *sub specie* di trasformazione della consistenza patrimoniale, l'acquisto di un immobile in Genova.

Occorre però considerare che in sede di tale vendita il Fondo, poiché i titoli erano iscritti al valore nominale, ha subito una perdita di milioni 490 oltre all'utilizzazione del Fondo oscillazione titoli.

In relazione all'acquisto di tale immobile per milioni 328, definito nel 1977 e debitamente autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1976, la Corte, con riguardo alle modalità di iscrizione dei connessi movimenti finanziari, deve ancora una volta rilevare che di essi non v'è traccia alcuna in entrata ed in uscita dei movimenti di capitale del « rendiconto consuntivo », essendosi provveduto con movimenti interni tra cassa, titoli e beni immobili (20) e con incidenza diretta sul patrimonio.

La stessa procedura è stata seguita per la vendita di titoli cui si è fatto cenno, venendosi con ciò a concretare una violazione non solo dal principio della chiarezza dei bilanci, ma di una precisa norma del vigente statuto, l'articolo 22, che prevede espressamente « entrate effettive... straordinarie per movimento di capitali » (e dunque, correlativamente, le analoghe uscite) (21).

(20) Resi ostensivi da allegati ai consuntivi.

(21) Cfr. *ibidem*, relazione della Corte nella gestione degli esercizi 1969 e 1970, pagina 12.

II. — Quanto ai residui passivi, va detto che la loro consistenza, alla fine degli esercizi considerati, è determinata in massima parte da somme da erogare in premi ed iscritte nelle categorie delle partite compensative. A parte quelle il cui titolo è connesso al regio decreto 758 del 1923, alla legge n. 168 del 1951 ed all'articolo 139 del codice della strada e che si presentano in misura contenuta (cfr. parte prima, n. 2 - II), le somme di maggior rilievo attengono a premi da erogare a sensi dell'articolo 5, comma secondo della legge n. 734 del 1973 e con il seguente andamento a partire dal 1975 (in milioni di lire):

1975	1976	1977
—	—	—
1.800,5	3.748,5	249,3

7. — *Il « conto delle rendite e delle spese ».*

Tale conto registra i movimenti di parte effettiva del consuntivo oltre a movimenti extra bilancio aventi influenza sul rendiconto patrimoniale.

Il risultato economico dei singoli esercizi trova corrispondenza nello andamento del netto di detto rendiconto.

Sono esclusi, naturalmente, quei movimenti operanti direttamente sui valori di patrimonio.

Tale conto non offre motivo a considerazioni.

PAGINA BIANCA

CONCLUSIONI

I. — Vanno richiamate in sede conclusiva, le considerazioni svolte sulla normativa rigido-garantistica che ha regolato anche per gli esercizi dal 1974 al 1977 le gestioni del Fondo sul piano finanziario e che vincolano le spese da ogni reale entrata dell'esercizio, oltre quelle che evidenziano, sul piano della gestione del patrimonio, l'accumulo di disponibilità.

Si pongono poi, in tale contesto, le considerazioni sul sistema di liquidazione delle indennità di buonuscita del tutto avulso da previsioni formulate per lunghi periodi di tempo con a fronte idonee riserve tecniche.

II. — Il risultato del controllo eseguito sulle gestioni dei citati esercizi pone in luce un andamento altamente progressivo delle entrate istituzionali per il 1976 e 1977 rispetto a quelle per il 1974 e 1975, determinato dal superamento degli iniziali ritardi tecnici di applicazione della legge n. 734 del 1973.

Occorre ricordare che nel periodo 1974-1977 si sono poi verificate le riferite incertezze nel passaggio o meno attraverso il bilancio dello Stato delle somme dovute al Fondo ex regio decreto n. 758 del 1923 *ex lege* n. 168 del 1951.

Necessita, a tal riguardo, la pronta istituzione dei capitoli di spesa nel detto bilancio per l'erogazione a favore del Fondo delle somme spettanti.

III. — Quanto alle scritture di bilancio del Fondo va ribadita la necessità che tutte le operazioni, specie quelle relative a movimenti di cespiti immobiliari e di titoli, trovino - a fine di chiarezza - esplicite registrazioni nel « conto consuntivo » e nel « rendiconto patrimoniale ».

Si aggiunge a ciò l'ulteriore necessità di compilazione dei bilanci utilizzando per la specificazione dei titoli e delle categorie la terminologia prescritta dallo statuto.

IV. — Sul piano generale, per una disciplina unitaria dell'assistenza (e della previdenza) posta in essere da argomenti ed enti vari a favore degli appartenenti alle Forze armate e dei loro familiari, sussiste l'esigenza di appositi interventi legislativi.